

COMUNE DI SAUZE DI CESANA
Area servizi manutentivi, patrimonio, ambiente, energia

**COMPENSORIO DI PASCOLO
“PERA RUJA”**

**CAPITOLATO
PER LA CONCESSIONE PRECARIA DEL
COMPENSORIO DI PASCOLO “PERA RUJA” PER
LE STAGIONI ESTIVE DAL 2026 AL 2031**

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI MANUTENTIVI,
PATRIMONIO, AMBIENTE, ENERGIA
Serena Albis

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'appalto ha per oggetto la concessione precaria del comprensorio di pascolo, terreni di proprietà comunale, "PERA RUJA", sito in territorio del Comune di Sauze di Cesana, per le stagioni di pascolo dal 2026 al 2031 da affidarsi secondo le modalità, forme e norme del presente Capitolato.

L'alpeggio comunale è composto da terreni di proprietà comunale per il pascolo, come da allegata planimetria e tabella contenente i dati castali (intero oltre alla percentuale di superficie catastale concessa) con le superfici effettivamente in disponibilità e pascolabili. I dati forniti relativamente ai confini del lotto pascolivo e le relative superfici catastali di proprietà comunale, ancorché pascolabili, rappresentano un dato certo ed inequivocabile, probatorio in caso di verifiche e controlli, CIRCOSTANZA QUESTA ACCETTATA SENZA RISERVA ALCUNA DALL'AGGIUDICATARIO DEL PRESENTE PASCOLO.

L'affidamento in concessione avverrà con il sistema dell'asta pubblica a norma dell'art.3 del R.D. 18.11.1923 n.2440 e degli artt.37 e 63 del relativo regolamento di attuazione e approvato con R.D. 23.05.1924 n.827 e secondo le disposizioni del Bando di gara.

Successivamente all'aggiudicazione e precedentemente alla prima monticazione, verrà redatto dall'Ente, unitamente al CFAVS, un verbale di presa in carico del comprensorio di pascolo relativamente ai terreni di pascolo di proprietà comunale. Il verbale verrà consegnato al concessionario per la relativa presa d'atto da parte dello stesso. Al termine della durata del contratto verrà redatto un verbale di riconsegna dei terreni di pascolo di proprietà comunale, oggetto del comprensorio, con annessa constatazione delle condizioni d'uso e di manutenzione.

La concessione in oggetto è soggetta al diritto di prelazione come previsto dalla Legge 203/1982 avente per oggetto "Disposizioni integrative e modificative dell'affitto dei Fondi Rustici" e successive modifiche. Sarà possibile pertanto esercitare il diritto di prelazione da parte del precedente concessionario ovvero conduttore del fondo, ai sensi della normativa vigente, sulle superfici oggetto di gara, a patto che il suddetto concessionario ovvero conduttore del fondo partecipi e sia, in ogni caso, ammesso alla presente procedura, ovvero non abbia alcun tipo di debito a qualsivoglia titolo nei confronti del Comune di Sauze di Cesana e/o di altri comuni dell'Unione Montana Olimpica Vialattea e neppure contenziosi in essere con gli Enti predetti.

Art.2 - U.B.A. PASCOLABILI E SUPERFICIE PASCOLABILI COMUNALI

I terreni per il pascolo oggetto del presente Capitolato sono esclusivamente quelli di proprietà comunale, così come riportati nell'allegata planimetria e tabella contenente i dati castali.

Ritenuto di adottare e utilizzare, per il comprensorio di pascolo in oggetto, i dati, in riferimento alle superfici pascolabili e ai carichi UBA comunali, espressi dal Piano Pastorale Aziendale compilato nella precedente concessione e conformi alle disposizioni del vigente Piano Forestale Aziendale:

COMPRESORIO	ESTENSIONE SUPERFICIE PASCOLABILE COMUNALE [ha]	UBA SU PROPRIETA' COMUNALE [N.]
PERA RUJA	180,6411	114

La conversione numero capi/UBA avviene mediante i coefficienti indicati dalla Regione Piemonte e riportati nel Regolamento Pascoli del Comune di Pragelato art. n. 13, comma 1.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Il concessionario dovrà essere proprietario di almeno il 70% dei capi da pascolare e potrà condurre in affidamento la restante parte per rientrare nei limiti imposti dal presente articolo.

Art.3 - DESCRIZIONE ED AMMONTARE DELLA CONCESSIONE DI PASCOLO

La concessione comprende i terreni esclusivamente di proprietà comunale.

I terreni oggetto della presente concessione sono in toto gravati da diritto di Uso Civico e, pertanto, l'Amministrazione Comunale non garantisce l'utilizzo dei terreni messi a disposizione; qualora alcune parti dei terreni non siano utilizzabili per l'intera durata dell'affitto, nulla sarà dovuto dal Comune ad eventuale indennizzo.

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, prima dell'aggiudicazione e/o per tutta la durata della concessione, la facoltà di sottrarre alla gestione in oggetto uno o più terreni, nel caso in cui gli stessi non siano utilizzabili per giustificati motivi sopravvenuti, senza che l'affittuario possa richiedere al Comune, a qualunque titolo, risarcimento o indennizzo alcuno.

Inoltre l'Amministrazione si riserva l'eventuale utilizzo dei terreni facenti parte della concessione durante la stagione invernale.

I beni oggetto della concessione conservano l'originaria destinazione d'uso in quanto gravati da diritto di Uso Civico e di conseguenza disciplinati dalla legge n°1766 del 16-06-1927 e successive modifiche/integrazioni. In considerazione della natura precaria e temporanea del presente contratto, lo stesso potrà essere revocato "ad nutum" da parte dell'Amministrazione Comunale per insindacabili esigenze di pubblico interesse.

In particolare, ogni anno, il Comune di Sauze di Cesana si riserva la facoltà di assegnare in via prioritaria i propri terreni agli utenti di Uso Civico che abbiano fatto richiesta secondo le modalità di cui all'Art. 5 del Regolamento Pascoli del Comune di Sauze di Cesana. Solo nel caso in cui le richieste degli aventi titolo siano inferiori alle disponibilità di carico dei singoli comprensori, eventuale eccedenza potrà essere gestita dai Concessionari sulla base del presente contratto di concessione amministrativa.

Nel caso in cui, nel corso della concessione, alcune aree comunali, per qualsiasi motivo, fossero sottratte all'uso dei Concessionari, ai sensi di quanto stabilito nei periodi precedenti, il Comune provvederà alla perimetrazione delle aree interessate ed alla relativa comunicazione al Concessionario, avvalendosi della collaborazione del Consorzio Forestale Alta Valle di Susa. Eventuali sottrazioni di superficie, e quindi di carico UBA monticabile, rispetto a quanto previsto in sede di gara, saranno oggetto di revisione annuale del Canone di Concessione dovuto dall'aggiudicatario, considerando il valore della singola unità UBA quale quello posto a base d'asta.

Art.4 - DURATA DELLA CONCESSIONE E MONTICAZIONE ANNUALE

La durata della concessione sarà dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna sino al termine della stagione estiva di monticazione 2031.

Il periodo di pascolo, monticazione e demonticazione, è consentito come previsto dall'art 9 del Regolamento Comunale Pascoli vigente e dalla normativa Regionale.

La concessione è a titolo precario insistendo su terreni gravati da uso civico, pertanto, il Comune può recedere in tutto o in parte dalla concessione nell'ipotesi che i terreni rientranti nel patrimonio comunale indisponibile in quanto soggetti ad uso civico, debbano essere improcrastinabilmente destinati al fine per il quale è posta l'indisponibilità.

Art.5 - NORME GENERALI E SUBCONCESSIONI

Come indicato dall'Art. 8 del D.Lgs n°134 del 05-08-2022 avente per oggetto "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/429, ai sensi dell'Art.41. comma 2, lettere a, b, g, h, i, e p, della legge 22 aprile 2021, n°53", comma 7 "... l'operatore, prima di movimentare gli animali, deve compilare il documento di accompagnamento previsto..."; la documentazione di cui sopra deve necessariamente essere consegnata al personale del Consorzio Forestale Alta Valle Susa all'atto dello scarico del bestiame. Si ricorda quanto riportato al comma 8 "... In casi eccezionali, non dipendenti dalla volontà dell'operatore, di compilazione non informatizzata del documento di accompagnamento, l'operatore deve registrare in BDN la movimentazione entro tre giorni dall'evento..."; in tal caso la documentazione sanitaria del bestiame movimentato in alpe dovrà essere consegnato al massimo

entro 3 giorni dall'avvenuta movimentazione al Consorzio Forestale Alta Valle Susa o alla Polizia Locale dell'Unione Olimpica Via Lattea. La mancata consegna dei modelli sanitari e/o documenti attestanti la legittimità dello spostamento avvenuto potranno essere oggetto di rescissione contrattuale, oltre che di sanzione amministrativa come previsto dall'Art. 18 del D.Lgs n°134 del 05-08-2022.

È fatto assoluto divieto al concessionario di cedere a terzi la concessione ottenuta. L'inottemperanza di tale divieto sarà causa immediata di revoca della concessione. Tale fattispecie verrà applicata anche nel caso in cui le proprietà comunali vengano cedute a terzi per la presentazione di domande di contribuzione.

Il concessionario, inoltre, prende atto e accetta che i terreni di cui alla concessione, come riportati nell'elenco delle particelle, sono gravati dal diritto di Uso Civico: la concessione è di fatto a titolo precario e risolubile dal Comune in qualunque momento si verifichi la necessità dell'uso pubblico da parte della collettività locale dei terreni stessi, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di indennizzo. Tale fattispecie è disciplinata dall'Art.3 del presente capitolato.

Art.6 - REDAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta su carta legale, dovrà essere inviata nei modi e nei termini prescritti dall'Avviso di Gara.

All'offerta dovranno essere allegati i documenti previsti e prescritti nell'Avviso di Gara.

Art.7 - IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

L'importo base di gara è pari ad € 6.840,00 così calcolato:

COMPENSORIO DI PASCOLO PERA RUJA
114 UBA x 60 € = 6.840,00 €

La gara verrà espletata con il criterio del massimo rialzo rispetto alla base di gara proposta dalla stazione appaltante, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la partecipazione alla procedura è riservata esclusivamente ai soggetti già titolari di concessioni di pascolo, in essere o in fase di rinnovo, insistenti sul territorio della Valle Argentera.

Il concessionario dovrà versare l'importo annuo del canone di aggiudicazione, in due rate, la prima pari al 50% dell'importo di aggiudicazione prima dell'inizio della transumanza in alpeggio, la seconda a saldo entro il 31 agosto del relativo anno solare nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Pascoli.

Art. 8 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi concorrenti singoli, raggruppamenti di imprese ovvero imprese che intendano riunirsi o consorziarsi. L'impresa, il mandatario o il consorziato esecutore dovrà risultare imprenditore agricolo a titolo principale coltivatore-diretto e la cooperativa di tipo agricolo. Non è consentito ad una stessa ditta di presentare contemporaneamente più istanze di partecipazioni con soggetti diversi; nel caso in cui venga presentata offerta individualmente ed in associazione o consorzio verrà esclusa dalla gara la ditta singola.

Non è ugualmente consentita la contemporanea partecipazione di imprese fra le quali sussistono situazioni di controllo oppure con rappresentanti o amministratori in comune, pena di esclusione di tutte le offerte presentate. Non saranno ammesse ditte che, alla data di presentazione dell'offerta, hanno in essere contenziosi o debiti con il Comune di Sauze di Cesana e/o con l'Unione Comuni Olimpici Vialattea o Comuni facenti parte.

Preso atto di quanto sopra i partecipanti devono possedere i seguenti requisiti:

- capacità di contrarre con Pubblica Amministrazione;
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo in qualunque stadio della procedura;
- non avere debiti o contenziosi con l'Amministrazione Comunale;
- essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC).

Il concorrente dovrà comprovare l'inesistenza delle fattispecie di cui sopra mediante dichiarazione sostitutiva, di cui all'istanza di partecipazione resa dal singolo soggetto, dal titolare nel caso di impresa individuale, dal legale rappresentante nel caso di persona giuridica e/o costituzione di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'Art. 46 del DPR 445/2000 e ss.mm. ii, alla quale andrà allegata, a pena di esclusione, la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Art. 9 CAUSE DI ESCLUSIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO

In assenza dell'offerta il concorrente verrà escluso dalla procedura.

In assenza dell'istanza di partecipazione o degli ulteriori documenti e pagamenti da allegare all'istanza stessa sarà consentito il soccorso istruttorio entro massimo 10 giorni lavorativi dalla relativa richiesta.

Si sottolinea inoltre che non potranno partecipare alla gara:

- i soggetti già concessionari nelle passate stagioni di monticazione che non siano in regola con il pagamento del canone alla data di pubblicazione del bando;
- i soggetti che presentino debiti a qualsivoglia titolo o contenziosi con l'Amministrazione comunale del Comune di Sauze di Cesana e/o con l'Unione Comuni Olimpici Vialattea e/o Comuni facenti parte;
- i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo in qualunque fase della procedura.

Art.10 NORME PER LA PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE

La domanda di partecipazione, redatta sull'apposito modulo dovrà essere corredata dalle seguenti dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:

- di aver preso visione del bando di gara, del capitolato di gara e impegno al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
- di aver preso conoscenza dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che si riferiscano alla concessione del Comprensorio di Pascolo di cui si fa richiesta di concessione;
- di essere consapevole che ogni errore e/o mancata o inesatta determinazione in cui possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
- di improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
- che l'impresa individuale o collettiva non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato e, inoltre, che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;
- che l'impresa individuale o collettiva è in regola in materia di imposte, tasse, contributi e conseguenti adempimenti nonché sia in possesso di tutti i requisiti generali di partecipazione ai sensi dell'art. 94 e 95 del D. Lgs 36/2023;
- che l'interessato (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

Per la partecipazione al bando i soggetti interessati dovranno dichiarare:

- di possedere i requisiti di ordine generale e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare e della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione ed in particolare che nei propri confronti non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste dal D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto, e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati, ove ne ricorrano i presupposti di Legge;
- di essere in regola con gli obblighi di Legge in materia contributiva e previdenziale.

Ai sensi del D.Lgs. 36/2023 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari ad una annualità del canone, costituita alternativamente:

- 1) mediante bonifico bancario nelle modalità previste dall'avviso di gara di cui dovrà essere allegata la relativa ricevuta attestante il deposito provvisorio;
- 2) mediante presentazione di Assegno Circolare non trasferibile intestato nelle modalità previste dall'avviso di gara.

Ai sensi del comma 6, art. 106 del D.Lgs 36/2023 la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Per l'aggiudicatario l'efficacia della cauzione provvisoria cesserà automaticamente ad avvenuta stipulazione del contratto, mentre nei confronti dei partecipanti non aggiudicatari cessa automaticamente decorsi 30 gg. dalla data di stipula del contratto di concessione con l'aggiudicatario.

Art. 11 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si obbliga, a proprie spese, a:

- effettuare eventuali interventi di miglioria del comprensorio di pascolo, proposti dall'aggiudicatario e dallo stesso messi in opera, i quali dovranno ottenere in modo preventivo le eventuali autorizzazioni necessarie previste dalla normativa vigente (da richiedere al Comune competente) e dovranno essere comunicate le relative modalità di esecuzione, l'inizio e la fine dei lavori all'U.T. competente;
- realizzare tutto quanto proposto in sede di gara;
- accettare la concessione del comprensorio di pascolo e le norme ivi contenute come condizione sine qua non per le modalità gestionali del lotto; esercitare l'attività di pascolo nel territorio del Comune secondo il Regolamento Forestale Regionale vigente, il Regolamento Comunale Pascoli e le "Misure di conservazione per la tutela della Rete natura 2000 del Piemonte" (Con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 sono state approvate le modifiche alle " Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete natura 2000 del Piemonte", contenute nell'allegato approvato con D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 e modificato con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, riportate nell'allegato A), nel rispetto del patrimonio naturale.

Sono inoltre a cura del concessionario:

- le spese per la manutenzione ordinaria;
- le spese riguardanti licenze, autorizzazioni, imposte e tasse comunali, nullaosta necessari per la conduzione dell'alpeggio;
- le spese per tassa rifiuti (TARSU);
- le spese per tutto il materiale ordinario di consumo necessario al funzionamento regolare dell'alpeggio;
- evitare il pascolo nelle zone eventualmente individuate quali aree con divieto (temporaneo o permanente) di pascolo al fine di salvaguardare l'equilibrio e la conservazione della flora;
- per tutti gli interventi da eseguire richiedere le eventuali autorizzazioni necessarie, previste dalla normativa vigente, e comunicare le modalità di esecuzione, l'inizio e la fine dei lavori all'U.T. competente;

Il Concessionario non potrà apportare modifiche di alcun genere ai beni avuti in concessione se non preventivamente autorizzate dagli uffici Comunali competenti.

Il Concessionario dovrà mantenere in modo decoroso tutte le zone di attinenza al comprensorio.

Il Concessionario dovrà uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del regolamento regionale n. 15/R/2006, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni relative alla salvaguardia di pozzi e sorgenti;

Il concessionario dovrà prendere visione dei documenti gestionali vigenti e prendere accordi con l'U.T. o chi per lui competente per l'attuazione delle direttive impartite dalla Commissione Pascoli Comunale.

Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati dall'attività svolta, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Il concessionario è esclusivo responsabile per l'osservanza di tutte le disposizioni relative alla concessione precaria, e in particolare:

- di ogni danno apportato ai beni oggetto della concessione, terreni, pascoli dell'alpeggio;
- del corretto uso dei terreni oggetto del pascolo;

Sono ancora a cura del concessionario:

- la messa a disposizione, a sue spese, del personale necessario per il funzionamento della attività nel rispetto della vigente normativa in materia di prestazioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs 81/08;
- l'osservanza delle norme e delle prescrizioni sanitarie e relative alle idoneità, agibilità, salubrità e sicurezza dell'alpeggio;

In conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, al concessionario è fatto obbligo di:

- evitare lo stazionamento e la stabulazione degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti alle cotiche a causa del calpestio;
- provvedere alla ripulitura a fine stagione delle aree utilizzate, temporaneamente, per depositare l'attrezzatura necessaria per il corretto funzionamento dell'attività.

Il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni previste dal PPF redatto, se previsto, verificato e approvato da Regione Piemonte e dal Comune competente.

Art. 12 – NORME PER IL PASCOLO

Durante il periodo di validità della concessione, nella conduzione della malga, al concessionario è posto divieto di:

- a) asportare il letame dal pascolo;
- b) effettuare il pascolo libero;
- c) effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
- d) pascolare con qualsiasi specie animale nelle zone di rimboschimento;
- e) circolare con veicoli non autorizzati;
- a) alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nella malga;
- f) pascolare nelle zone vietate.

Durante il periodo di validità della concessione al concessionario è posto l'obbligo di rispettare quanto previsto dalle prescrizioni al pascolo in bosco previste dal vigente PFA, oltre che le Norme di Conservazione Generale per il Piemonte e quelle Sito Specifiche per le ZSC ove il pascolo sia ricompreso all'interno di tali aree.

Art.13 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

La concessione di cui al presente Capitolato comporterà l'assunzione dei seguenti oneri da parte del concessionario:

- A. spese per tutto il personale impiegato nel funzionamento dell'attività;
- B. spese per le garanzie necessarie ed indicate all'art.15 e per l'assicurazione di cui all'art.15;
- C. spese riguardanti licenze, autorizzazioni, imposte e tasse comunali, nulla-osta necessari per la conduzione dell'alpeggio;
- D. spese per tassa rifiuti (TARSU);
- E. le spese per tutto il materiale ordinario di consumo necessario al funzionamento regolare dell'alpeggio;
- F. autocertificazione attestante l'assunzione di responsabilità per il recupero di capi morti o stipula di un contratto di assicurazione per il recupero di capi morti in alpe.

Art.14 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Restano a carico del Comune, le opere di manutenzione straordinaria, per i beni esistenti alla data del verbale di consegna della concessione, che si rendessero necessarie durante il periodo di gestione.

Tali lavori, a seguito di opportune verifiche tecniche, in relazione all'entità ed urgenza dei medesimi, saranno programmati nei periodi concordati con il Concessionario.

Le opere segnalate, se non creeranno pregiudizio all'esercizio delle attività, non potranno essere di pretesto al Concessionario per richieste non contemplate nel presente capitolato.

Art.15 - GARANZIE SU RISCHI E RESPONSABILITA' CIVILE

Con riferimento agli oneri prescritti dal capitolato, il Concessionario ha l'obbligo di stipulare idonee coperture assicurative, necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto tra le parti, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta avanzata dall'Amministrazione.

La mancata presentazione nei termini determinerà la revoca della concessione precaria del comprensorio di pascolo dei terreni di proprietà comunale per le stagioni oggetto della presente Concessione, con conseguente impossibilità per il concessionario di accedere al comprensorio di pascolo oggetto del presente Capitolato.

Il gestore si assume l'onere di mantenere in vigore le coperture assicurative prescritte sino alla data di scadenza dell'affidamento/concessione e si obbliga a comunicare all'Amministrazione ogni intercorsa variazione, producendo la documentazione necessaria.

A tal fine, le polizze dovranno prevedere l'impegno dell'impresa di assicurazione, mediante clausola esplicita o appendice, a:

1. non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non preventivamente notificate all'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata;
2. comunicare all'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata l'eventuale mancato pagamento del premio anniversario, del premio di regolazione o di eventuali appendici che comportano il pagamento di un premio;
3. indirizzare l'avviso di recesso, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, anche all'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

I rischi non coperti dalle polizze, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico del concessionario.

Qualora il concessionario disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a quanto prescritto dal presente articolo, potrà ottemperare agli obblighi contrattuali corredando le medesime di appendice da cui risulti la sussistenza dei requisiti indicati.

In particolare, dovranno essere attivate, con oneri a carico del concessionario, le seguenti coperture assicurative:

- 1) **Copertura assicurativa della responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (RCT)** stipulata presso una primaria compagnia, con le seguenti caratteristiche inderogabili:

- l'oggetto della copertura deve ricomprendere tutte le attività e le incombenze a carico del gestore derivanti dal capitolato d'oneri, nulla escluso né eccettuato (la polizza dovrà prevedere, oltre alla copertura delle proprie responsabilità quale Concessionario della struttura (utenza pubblica), la copertura per la responsabilità derivante dalla conduzione degli impianti e delle strutture affidate in gestione ed indicare esplicitamente la manleva in favore dell'Ente proprietario delle strutture da ogni responsabilità connessa alla gestione della struttura);
- l'assicurazione deve essere valida per tutti i danni cagionati a terzi durante il periodo di concessione, custodia, manutenzione e gestione, con espressa conferma di copertura dei danni subiti dagli utenti dell'attività e i danni alle attrezzature;
- massimale non inferiore a € 2.000.000;
- l'assicurazione deve ricomprendere le seguenti estensioni e condizioni:
 - primarietà della copertura in caso di esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio, da chiunque stipulate;
 - tutti gli assicurati sono considerati terzi tra loro, ad eccezione delle persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
 - responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o custodia dei beni immobili e mobili oggetto della convenzione;
 - responsabilità civile da inquinamento accidentale;
 - responsabilità civile per danni a terzi da incendio, con limite non inferiore a € 2.000.000 per sinistro; la presente garanzia è assicurabile, a scelta del concessionario, anche mediante polizza incendio (garanzia ricorso terzi);
 - responsabilità civile per danni a terzi da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività;
 - responsabilità civile per danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dell'attività assicurata;
 - responsabilità civile per danni a cose sulle quali e nelle quali si svolge l'attività assicurata;
 - responsabilità civile personale dei dipendenti, dei parasubordinati, collaboratori e delle persone del cui operato il gestore si avvale per danni cagionati a terzi, nello svolgimento delle proprie mansioni ed attività;
 - responsabilità civile da committenza;
 - responsabilità per cose in consegna e custodia;

2) Copertura assicurativa della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) – IN CASO IL LOCATORE ABBAIA DIPENDENTI - ai sensi:

- del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i.,
- del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i.,
- del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b). stipulata presso primaria compagnia, con le seguenti caratteristiche inderogabili:
 - a. l'oggetto della copertura deve ricomprendere puntualmente tutte le attività e le incombenze a carico del concessionario derivanti dalla concessione, nulla escluso né eccettuato, mediante esplicita presa d'atto della compagnia;
 - b. il massimale deve essere adeguato all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze del concessionario, con un massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000, con il limite per prestatore di lavoro o soggetto ad esso assimilabile non inferiore a € 1.500.000;
 - c. espressa estensione della copertura volta a ricomprendere:
 - I. rivalsa INAIL, INPS ed altri Enti previdenziali;

II. malattie professionali degli assicurati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro 12 mesi o periodo più ampio dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza medesima.

3) Copertura assicurativa per il rischio incendio e altri danni subiti dai beni (immobili e mobili) condotti e custoditi in concessione stipulata presso primaria compagnia, con le seguenti caratteristiche inderogabili:

a. Ricorso terzi (qualora non sia garantito mediante copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi) per un massimale minimo per sinistro pari ad € 500.000,00

b. Fenomeno elettrico.

4) Autocertificazione attestante l'assunzione di responsabilità per il recupero di capi morti o stipula di un contratto di assicurazione per il recupero di capi morti in alpe.

Il Comune resta in ogni caso sollevato da qualsiasi responsabilità diretta e indiretta e di qualsiasi natura derivante dalle attività di cui al presente capitolato.

Art. 16- INTERVENTI DI MIGLIORIA

Le migliorie da eseguire da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà, che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo di concessione, il concessionario, a semplice richiesta dell'Ente proprietario, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo del ripristino a proprie spese.

Art. 17 - NOMINA DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, con la firma del contratto, assume la custodia del terreno e di tutto quanto relativo alla concessione in oggetto e sarà quindi responsabile, sotto tutti gli aspetti di legge, della conduzione.

In dipendenza di quanto sopra, a partire dal momento della consegna di quanto in oggetto, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso graverà sul gestore che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve.

Art. 18- RISPETTO DELLE MISURE IGIENICO SANITARIE

Il Concessionario è tenuto al rispetto, per quanto di competenza, di tutte le operazioni e norme relative agli aspetti igienico sanitari.

Art. 19- OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Nel periodo di affidamento della concessione in oggetto, sono a totale carico del Concessionario tutte le opere di ordinaria manutenzione che si rendano necessarie nel corso della concessione stessa, sia che queste vengano rilevate dal concessionario che dal Comune, nel corso di periodiche ispezioni. Qualsiasi pericolo derivante dal cattivo stato di conservazione del comprensorio di pascolo dovrà essere repentinamente segnalato al Comune e con lo stesso verranno concordate le modalità di risoluzione di quanto riscontrato.

Al concessionario competono le opere di miglioramento dei pascoli.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione dei beni concessi.

Art. 20 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario risponde di tutto quanto concerne la gestione, oltre che del proprio personale, e dovrà segnalare al Comune, per iscritto, ogni problema, interrompendo, in caso di disfunzione, l'uso dei medesimi e prendendo le immediate precauzioni del caso.

Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati dall'attività svolta, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. Il concessionario è esclusivo responsabile per l'osservanza di tutte le disposizioni relative alla concessione precaria, ed in particolare:

- di ogni danno apportato ai beni oggetto della concessione, terreni, pascoli;
- del corretto uso dei terreni oggetto del pascolo;

Qualunque danno, la cui sistemazione non compete al concessionario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo di concessione, il concessionario verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati ai beni, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, frane e quant'altro, il concessionario dovrà immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Art. 21 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il Concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e a cose, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto del presente Capitolato.

Per la disciplina delle clausole assicuratorie obbligatorie si rimanda all'art. 15.

Art. 22 - RICONSEGNA DEI TERRENI E DELLE STRUTTURE

Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà restituire i beni nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e risultanti dal Verbale di Consegna, fatte salve naturalmente le eventuali opere di miglioria e modifiche apportate con il consenso dell'Amministrazione ed il normale logorio d'uso e dovrà asportare tutte le attrezzature di proprietà.

Alla riconsegna dei beni, che dovrà essere oggetto di apposito Verbale, dovranno pertanto essere eseguite, a cura del Concessionario, tutte le opere di ordinaria manutenzione, delle quali si dovrà fare cenno nel citato Verbale ai fini dello svincolo o meno della cauzione.

Eventuali danni documentati, che venissero arrecati nel corso della gestione ai beni concessi, rimarranno a carico del Concessionario.

Art. 23 - RISOLUZIONE E REVOCA DEL CONTRATTO

Il Comune potrà revocare a proprio insindacabile giudizio la concessione qualora:

- insorgessero comprovate e serie disfunzioni nel servizio o inosservanza degli obblighi del Concessionario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività, sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario, sia sotto il profilo della conduzione, senza che il Concessionario possa richiedere somme a titolo di indennizzo o mancato guadagno;
- venga rilevata inadempienza rispetto quanto definito dagli Art. 5-11-12-13-15-18-19-20 del presente Capitolato;
- venga rilevata inosservanza del Piano Pastorale Aziendale/Foraggero e relativi aggiornamenti, qualora approvato da Regione Piemonte ed assunto dal Comune di Sauze di Cesana;
- sussista la mancanza del deposito cauzionale, così come previsto dall'Art.25 del presente capitolato di gara;

- sussista la mancanza della stipula di idonee coperture assicurative, così come previsto dall'Art.15 del presente capitolato;
- sussista la mancanza del rilascio di autocertificazione attestante l'assunzione di responsabilità per il recupero di capi morti o di stipula di apposita assicurazione;
- venga rilevato, da parte dell'Amministrazione Comunale, il mancato versamento degli oneri contrattuali, nonché la mancata registrazione del contratto;
- venga effettuata una Sub concessione, anche solo parziale, delle superfici oggetto del presente bando;
- venga rilevata la mancata utilizzazione dei terreni senza giustificato motivo e la messa a riposo degli stessi, al fine di usufruire dei contributi o agevolazioni da parte di qualsiasi istituzione, senza preventivo assenso del Comune;
- nel caso di abusi e danneggiamenti al patrimonio collettivo (prelievo abusivo di legname, inerti, pietrame, acqua, beni archeologici, ecc);
- nel caso di realizzazione di qualsiasi opera priva di autorizzazione Comunale;
- nel caso non venga rispettata la destinazione per la quale è stata autorizzata la concessione;
- venga rilevata la mancata custodia dei cani da pastore e da guardiania nelle vicinanze delle strutture di alpeggio e durante la conduzione al pascolo;
- venga effettuata una delimitazione, non autorizzata da parte dell'Amministrazione, dei sentieri percorribili da parte degli utenti mediante qualsivoglia mezzo fisso o mobile (a titolo esemplificativo fili, picchetti, recinzioni e presidi atti alla conduzione del bestiame);
- non osservanza delle pratiche gestionali espresse dal PPA/PPF come previsto dall'Art.12 del presente Capitolato.

Si fa presente che la mancanza di:

- a) deposito della cauzione così come previsto dall'art.25 del presente Capitolato;
- b) stipula di idonee coperture assicurative così come previsto dall'art.15 del presente Capitolato;
- c) rilascio di autocertificazione attestante l'assunzione di responsabilità per il recupero di capi morti o di stipula di apposita assicurazione;

condizioni, queste, necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto tra le parti, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta avanzata dall'Amministrazione, determinerà la revoca della concessione precaria del comprensorio di pascolo, per le stagioni anni dal 2026 al 2031 previste nel Capitolato con conseguente impossibilità per il concessionario di accedere al comprensorio di pascolo oggetto di concessione.

Art.24 - VERIFICHE E PENALI

L'Ente proprietario si riserva di controllare, in qualsiasi momento, il rispetto del carico di bestiame e di verificare i dati forniti, mediante ispezioni dirette, ovvero delegando altri soggetti nel modo che riterrà più opportuno.

Le ispezioni saranno effettuate in contraddittorio con il concessionario.

Qualora il comprensorio di pascolo non venga caricata con il carico minimo di UBA previsto, ovvero il bestiame presente in alpe non sia compreso nell'elenco del modello sanitario presentato, l'Ente proprietario, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente, in caso del permanere dell'inadempimento, alla risoluzione del contratto. È fatto salvo il caso in cui le Unità Bovine Adulte vengano a mancare per disposizione emessa dall'autorità veterinaria che sia stata comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione ed è soggetto alle relative penalità per l'inosservanza di quanto previsto dal presente capitolato.

Le penalità previste in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato hanno natura contrattuale e sono indipendenti dalle eventuali sanzioni erogate dalle autorità competenti per la violazione della normativa vigente.

Fatta salva la possibilità della risoluzione del contratto per le inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, si rimanda a quanto previsto dal Regolamento Comunale Pascoli relativamente ad eventuali sanzioni amministrative in materia, oltre che al Dlgs 134-2022.

Art.25 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni cagionati, del rimborso delle spese che il Comune dovrà eventualmente sostenere a causa dei comportamenti tenuti dal Concessionario depositerà, all'atto della stipula del contratto, una cauzione pari ad una annualità del canone di concessione.

La cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria/polizza fideiussoria o bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale, Istituto Bancario e sarà restituita dopo l'avvenuta regolare riconsegna al Comune dell'alpeggio comunale in oggetto, sempre che il Concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata.

La fidejussione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'accezione di cui all'art. 1957-comma2-c.c. nonché l'operatività entro 10 giorni a semplice richiesta scritta del concedente.

Il Comune avrà diritto a trattenere ed incamerare, in via amministrativa ed unilaterale, la somma di cui sopra fino alla concorrenza di ogni suo credito in caso di insolvenza e/o inadempienza del Concessionario. Tale possibilità è estesa ai danni da esso direttamente ed indirettamente arrecati, senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione.

Art. 26- SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione sono a carico del Concessionario. Il Concessionario ha l'onere di registrare il contratto nei termini di legge e di trasmettere copia della relativa registrazione al Comune.

ALLEGATO 1

TABELLA CON I DATI CASALI DEL COMPRESORIO DI PASCOLO

Comune di Sauze di Cesana						
Comprensorio di Pascolo Pera Ruja						
Comune	Fg	Pt	Superficie Catastale Ha	Superficie Catastale Condotta Ha	Percentuale Superficie Catastale Condotta %	Di cui pascolabile Ha (elaborazione CFAVS)
Sauze di Cesana	32	235	10,4981	0,0156	0	0
	33	80	5,2936	0,0001	0	0,0001
		167	0,262	0	0	0
	35	4	252,3348	0,0056	0	0,0056
		5	679,1983	253,8577	37	163,6328
		7	451,0155	34,9446	8	17,0026
Totale Superficie Pascolabile (elaborazione CFAVS)						180,6411

COMPENSORIO	ESTENSIONE SUPERFICIE PASCOLABILE COMUNALE (elaborazione CFAVS) Ha	UBA CONCEDIBILI PROPRIETA' COMUNALE a stagione	BASE CANONE DI CONCESSIONE UBA x 60,00 €
Pera Ruja	180,6411	114	6.840,00 €

ALLEGATO 2

PLANIMETRIA DEL COMPRESORIO DI PASCOLO

